

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater** N. **141**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **BERSELLI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 30 della legge n. 223 del 1990 (diffamazione col mezzo della stampa) (Corte d'appello di Salerno, n. 1385/96 R.G.N.R. — n. 866/96 R.G.G.I.P. — n. 45/47 R.G.App.)

Presentata alla Presidenza il 4 luglio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Corte d'appello di Salerno (n. 1385/96 R.G.N.R. — n.866/96 R.G.G.I.P. — n. 45/97 R.G. App.).

Il procedimento trae origine da alcuni apprezzamenti critici proferiti dall'onorevole Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva « Sgarbi quotidiani » andata in onda sull'emittente Canale 5 il giorno 26 novembre 1995. Per l'esattezza, secondo quanto è riportato nel capo di imputazione, l'onorevole Sgarbi avrebbe affermato: *« va criticata la Procura di Napoli che, per perseguire teoremi e corruzioni di politici e visioni, forse anche fondate in qualche principio logico del Procuratore di Napoli, ha però lasciato, come osserva lo stesso Vice presidente della Camera Violante, non perseguiti i reati comuni e criminalità che porta violenza e morte alle persone! Quindi è omissione in molti casi della giusta attenzione ai reati veri »*, così asseritamente offendendo la reputazione del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli, Agostino Cordova.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 7 e del 28 giugno 2000

ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Sgarbi.

Al riguardo, è emerso evidente alla Giunta che si è trattato di una critica di natura politica, rivolta a determinate scelte di « politica giudiziaria » della Procura menzionata, di tenore assolutamente generale e certamente non diretta verso specifiche persone. Un siffatto tipo di critica può senz'altro farsi rientrare in un generale potere ispettivo che è proprio del parlamento e deve dunque ritenersi coperto dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Occorre peraltro rilevare che l'onorevole Sgarbi in numerosissime occasioni, intervenendo nel corso dei lavori parlamentari, ha criticato alcuni aspetti della politica giudiziaria di alcune Procure e ha posto in rilievo le distorsioni che possono derivare da un cattivo uso degli strumenti dell'azione penale.

La Giunta, pertanto, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, *Relatore*.